

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DI CERNITA E SELEZIONE

Parte A. Specifiche Tecniche Impianti di selezione

Il presente documento definisce le specifiche tecnico-operative ed i requisiti minimi per le attività di cernita e selezione delle pile e accumulatori esausti (RPA) conferiti dai Sistemi Collettivi ed Individuali aderenti al CDCNPA, nell'ambito delle attività di raccolta prevista dai vigenti regolamenti del CDCNPA, e costituisce parte integrante e sostanziale dell' "ACCORDO RELATIVO ALLA CERNITA E SELEZIONE DI PILE E ACCUMULATORI E ALLA QUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE CHE EFFETTUANO TALI OPERAZIONI" (di seguito "Accordo").

I requisiti richiamati nel documento sono predisposti per essere applicabili a tutti gli impianti di selezione, indipendentemente dal tipo e dimensione.

1. Conformazione generale di un impianto di selezione

- 1.1 L'impianto di selezione deve rispettare i requisiti minimi previsti nell'allegato II parte A del D.lgs. 188/2008.
- 1.2 L'esposizione al calore, all'umidità, alla luce solare, all'acqua e qualsiasi frantumazione o danneggiamento fisico delle pile ed accumulatori sono evitate durante le fasi di cernita, selezione, stoccaggio e trasporto.
- 1.3 L'impianto deve essere dotato delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale vigente.
- 1.4 L'impianto deve essere in possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e/o EMAS che comprenda nello scopo di certificazione anche i processi di selezione e cernita, relativamente all'attività di gestione delle pile ed accumulatori.
- 1.5 L'operatore si conforma alla legislazione vigente e al rispetto dei requisiti normativi cogenti.
- 1.6 I lavoratori e gli appaltatori coinvolti nelle operazioni cernita e selezione devono essere informati e formati ad eseguire i compiti loro assegnati.
- 1.7 Il titolare del contratto di avvio a trattamento finale del lotto di pile selezionate, sia esso il sistema di raccolta o l'impianto di selezione su incarico di questo, dovrà sempre, e in particolar modo in caso di esportazione dei rifiuti, verificare che i soggetti a valle nella filiera di trattamento siano in possesso di adeguate autorizzazioni in corso di validità nel paese in cui operano e documentare sotto la propria responsabilità le dichiarazioni in merito all'avvenuto trattamento di quanto ha conferito, in conformità al presente documento e ai suoi allegati, e le relative percentuali di recupero e riciclaggio. L'operatore ha facoltà di sospendere il conferimento all'impianto di trattamento finale indicato dal sistema di raccolta qualora non sia adeguato dal punto normativo, documentando tale decisione al sistema di raccolta ed al CDCNPA. Ove il sistema di raccolta non sia d'accordo con la valutazione di inadeguatezza normativa sollevata dall'operatore, verrà chiesto un parere tecnico ad un legale incaricato dal CDCNPA entro 30 (trenta) giorni solari. Nel caso in cui il parere confermi l'inadeguatezza sollevata dall'operatore, il sistema di raccolta è tenuto ad indicare una destinazione diversa. Nel caso in cui il parere confermi l'adeguatezza della scelta del Sistema di Raccolta, la decisione unilaterale dell'operatore di non procedere alla spedizione, comporterà il rimborso dell'eventuale maggior onere che il sistema di raccolta si troverà a sopportare a seguito della differente destinazione.
- 1.8 I RPA destinati alla spedizione transfrontaliera sono soggetti al Regolamento n. 1013/2006/CE e s.m.i.
- 1.9 I RPA non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
- 1.10 Devono inoltre essere:

- a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- b) evitati rilasci di sostanze durante la movimentazione delle RPA;
- c) utilizzate modalità conservative di caricamento nelle fasi di movimentazione interna.

- 1.11 Non è permesso riempire o ribaltare in modo non controllato cassoni scarrabili di RPA.
- 1.12 Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. L'operatore deve inoltre operare in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di sorveglianza radiometrica.
- 1.13 Lo scarico dei contenitori di RPA deve avvenire in modo efficiente e sicuro per evitare danni ai contenitori stessi, ai RPA e alla salute e sicurezza del personale.
- 1.14 All'ingresso dei rifiuti in impianto, gli operatori verificano che il contenuto dei contenitori sia conforme a quanto indicato nel Formulario di Identificazione Rifiuto, o documento equivalente in caso di movimentazione interna, di ingresso in impianto. In caso di mancata conformità sono predisposte misure alternative per gestire tali rifiuti. Entro il 31/12/2022 i Sistemi di Raccolta conferenti presso l'impianto di selezione provvederanno a definire una modalità di gestione comune per l'identificazione delle unità di carico. Sino a tale data, in caso di conferimenti da parte di un Sistema di Raccolta di carichi conferiti in unità di carico non conformi, l'operatore procede alla segnalazione al CDCNPA dell'evento, corredando la comunicazione con adeguati dettagli documentali (e.g. copia formulario) e fotografici. Resta inteso che la gestione delle unità di carico è disciplinata dagli accordi diretti tra l'operatore ed il Sistema di Raccolta conferente.
- 1.15 Gli operatori determinano il peso e la provenienza di ogni conferimento in arrivo, registrano i dati attraverso la corretta compilazione del formulario, o documento equivalente, e del registro di carico/scarico. In caso di controversie, vale il peso verificato a destino.
- 1.16 Gli operatori attuano le procedure e le norme di taratura definite dal fornitore dei dispositivi di misurazione e si impegnano a rendere disponibile la relativa documentazione che ne attesti l'esito positivo.

2. Requisiti dimensionali

- 2.1 L'impianto deve essere almeno autorizzato allo stoccaggio ed alla selezione (operazioni R13 e R12) dei seguenti codici EER:

| Codici EER | Descrizione |
|------------|---|
| 16 06 01* | batterie al piombo |
| 16 06 02* | batterie al nichel-cadmio |
| 16 06 03* | batterie contenenti mercurio |
| 16 06 04 | batterie alcaline (tranne 16 06 03*) |
| 16 06 05 | altre batterie ed accumulatori |
| 20 01 33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* |

- 2.2 L'impianto di selezione deve garantire una capacità di selezione almeno pari a 500 kg/h (sono escluse eventuali attività di disimballaggio e/o rimozione del materiale non conforme).
- 2.3 La selezione dei RPA deve avvenire sulla base delle tipologie della Parte D del presente documento.

- 2.4 L'attività di selezione può essere svolta tramite processo meccanico o manuale: in entrambi i casi la percentuale (%) di purezza (indice della qualità della cernita) dovrà essere almeno pari a quanto indicato per singola categoria della Parte D del presente documento.
- 2.5 L'operatore deve garantire la capacità di predisporre i carichi selezionati secondo la normativa ADR vigente, se applicabile, in particolare per quanto riguarda i carichi contenenti pile e accumulatori al litio e pile e accumulatori danneggiati; nel caso di pile e accumulatori danneggiati, questi dovranno essere segnalati al CDCNPA e al Sistema di Raccolta incaricato del ritiro.
- 2.6 L'operatore deve essere dotato di consulente ADR ai sensi del Regolamento ADR vigente, anche esterno, ed in possesso della relativa relazione annuale.
- 2.7 L'operatore deve garantire la capacità di gestione dell'invio ad impianto di destinazione finale, anche estero, per le operazioni di trattamento finale per le singole categorie in Parte D.
- 2.8 L'impianto di selezione deve essere dotato di almeno i seguenti strumenti di pesatura certificati e sottoposti alle verifiche periodiche obbligatorie:
- 1 strumento con portata da 15.000 kg a 50.000 kg e scala 10-20 kg;
 - 1 strumento con portata da 5 kg a 2.000 kg e scala 1-5 kg.
- 2.9 L'impianto di selezione deve garantire la possibilità di accesso e di movimentazione di almeno 1 mezzo di portata minima complessiva pari ad almeno 25 t.
- 2.10 L'impianto di selezione deve garantire la capacità di movimentare e detenere in stoccaggio un numero congruo di contenitori al fine di garantire conferimento e ritiro degli stessi da parte dei Sistemi di Raccolta indicati dal CDCNPA e proporzionali alla propria capacità di selezione.
- 2.11 L'operatore gestisce un bilancio di massa che consiste nella documentazione di tutti i flussi di materiali per singolo codice EER e rende disponibile anche un prospetto annuale che tiene conto anche delle quantità stoccate, dei rifiuti diversi da RPA risultanti dalle cernite e selezioni e dei materiali di imballaggio utilizzati per il confezionamento dei carichi di RPA in uscita.

Parte B. Gestione dei flussi di rifiuti di Pile e Accumulatori

3. Gestione flussi

- 3.1 L'operatore è tenuto a procedere alle attività di selezione e cernita dei quantitativi conferiti dai Sistemi di Raccolta nell'ambito del presente Accordo entro **1 (un) anno** dalla data di conferimento degli stessi presso l'impianto.
- 3.2 L'operatore è tenuto a comunicare al CDCNPA, tramite le apposite procedure predisposte, con cadenza mensile ed entro la fine del mese successivo, tutte le attività di cernita e selezione svolte presso l'impianto relative ai carichi di pile ed accumulatori conferiti dai Sistemi di Raccolta aderenti al CDCNPA, con i relativi volumi generati dalle operazioni di selezione, per ogni specifica tipologia di cui alla tabella in Parte **D**. Restano esclusi i flussi di RPA gestiti conferiti in base ad accordi specifici con i singoli Sistemi di Raccolta.
- 3.3 L'operatore, salvo diverso accordo scritto con i Sistemi di Raccolta conferenti, ha l'obbligo di mettere a disposizione dei Sistemi di Raccolta indicati di volta in volta dal CDCNPA per il ritiro, tutti i volumi generati dalle operazioni di cernita/selezione dei rifiuti conferiti ai sensi dell'Accordo.
- 3.4 Il CDCNPA, sulla base dei quantitativi comunicati di cui al punto precedente, indicherà all'operatore i carichi da predisporre per l'invio a trattamento ed il relativo Sistema di Raccolta intermediario che li prenderà in carico ai fini dell'avvio alle successive fasi di recupero e/o smaltimento.
- 3.5 Qualora, all'atto dell'ispezione in ingresso del carico, si dovessero palesare evidenti difformità (cfr. Parte **C**) rispetto alle tipologie di pile e accumulatori di cui alla tabella in Parte **D**, l'operatore è tenuto a comunicare tempestivamente, documentandole, tali difformità al CDCNPA ed al Sistema di Raccolta che ha conferito tale carico. La successiva gestione (i.e. attività di selezione e invio a trattamento) dei quantitativi non riconducibili alle tipologie di tipo portatile di cui tabella Parte **D** saranno integralmente a carico del Sistema di Raccolta conferente.
- 3.6 Fermo quanto previsto al punto 3.5 che precede, le operazioni di gestione ed invio a recupero e/o smaltimento di frazioni di rifiuti diverse da RPA eventualmente generati dalle operazioni di selezione verranno gestite e avviate a recupero e/o smaltimento a cura dell'operatore che le ha prodotte e non dovranno essere messe a disposizione dei Sistemi di Raccolta che le hanno conferite.
- 3.7 In considerazione dell'importanza che riveste, ai fini della tracciabilità dei rifiuti conferiti, la comunicazione al CDCNPA di cui al punto 3.2 che precede:
 - o l'operatore che ometta di effettuare la comunicazione con cadenza mensile, ovvero che trasmetta informazioni inesatte, sarà tenuto a corrispondere al CDCNPA una penale pari a quanto riportato in Parte **F**;
 - o l'operatore che non metta a disposizione dei Sistemi di Raccolta indicati dal CDCNPA tutti i RPA portatili generati dalle operazioni di cernita e selezione, sarà tenuto a corrispondere al CDCNPA una penale pari a quanto riportato in Parte **F**. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Qualificazione dell'operatore al CDCNPA

- 4.1 Gli operatori che rispettano i requisiti minimi di cui al presente Accordo e relativi allegati possono richiedere la qualificazione al CDCNPA. I requisiti saranno controllati dal CDCNPA tramite apposita verifica come previsto all'art. **4.1** dell'Accordo.
- 4.2 Il CDCNPA si riserva la possibilità di verificare, con preavviso minimo di **3 (tre) giorni lavorativi**, i bilanci di massa tra i quantitativi in ingresso (conferiti dai Sistemi di Raccolta) e i relativi corrispondenti flussi

in uscita dall'impianto, riservandosi la possibilità di effettuare anche i relativi controlli documentali, avvalendosi eventualmente di soggetti terzi da esso incaricati non appartenenti ai Sistemi di Raccolta.

4.3 Qualora l'operatore sia un soggetto:

- detentore di rifiuti di pile e accumulatori portatili provenienti da attività di raccolta propria o di terzi diversi dai Sistemi di Raccolta aderenti al CDCNPA;
- nuovo produttore di rifiuti di pile e accumulatori portatili provenienti dalla propria attività di messa in sicurezza di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

resta inteso che per tali flussi ha facoltà, documentandoli e avendo cura di svolgere apposita selezione distinta dai quantitativi conferiti in ingresso dai Sistemi di Raccolta, di conferire gratuitamente i quantitativi di pile e accumulatori portatili in detenzione, ai Sistemi di Raccolta indicati dal CDCNPA secondo le modalità operative definite dal presente documento.

5. Condizioni economiche

- 5.1 Le condizioni economiche del servizio tra l'operatore ed i Sistemi di Raccolta saranno stipulate direttamente tra le parti.
- 5.2 I costi di cernita e selezione sono esposti ai singoli Sistemi di Raccolta conferenti e saranno integralmente sostenuti dai medesimi.
- 5.3 I costi di imballaggio e predisposizione al carico in uscita sono esposti al Sistema di Raccolta che ha preso in carico i RPA in uscita dalle selezioni.

PARTE C - Tabella dei RPA oggetto dell'accordo

1. RPA oggetto del presente accordo

1.1 La tabella seguente riporta le tipologie di carichi di RPA per i quali sono previste le attività oggetto dell'Accordo.

Tabella C.1 – Codici EER

| Codice EER in ingresso | Descrizione | Esempi |
|------------------------|---|--|
| 20.01.33 | Pile e accumulatori <u>Portatili</u> provenienti da raccolta differenziata di origine urbana contenenti batterie al Pb, NiCd e Hg | Es. pile stilo, alcaline, ZnC, bottone, etc. miste a batterie contenenti metalli pesanti |
| 20.01.34 | Pile e accumulatori <u>Portatili</u> provenienti da raccolta differenziata di origine urbana diverse da 20.01.33 | Es. pile stilo, alcaline, ZnC, bottone, etc. |
| 16.06.01 | Pile e acc. <u>Portatili</u> al piombo | Es. batterie per allarmi, cancelli elettrici, domotica, etc. |
| 16.06.02 | Pile e accumulatori <u>Portatili</u> al Ni-Cd | Es. illuminazione di emergenza |
| 16.06.03 | Pile e accumulatori <u>Portatili</u> contenenti Hg | Es. pile a bottone contenenti Hg |
| 16.06.04 | Pile e accumulatori <u>Portatili</u> alcaline | Es. pile stilo |
| 16.06.05 | Altre pile e accumulatori <u>Portatili</u> diversi dalle precedenti | Es. pile al litio, batterie al NiMh, etc. |

2. Gestione delle Difformità (vd. art. 3.5 Parte B)

2.1 Ove, durante le attività di verifica in ingresso del carico, risultasse evidente una delle casistiche seguenti:

- carico pile bruciate non riconducibili ad alcuna categoria specifica;
- presenza evidente di RPA delle seguenti tipologie (non indicati nella tabella precedente):
 - batterie per avviamento veicoli (auto/moto/etc.);
 - batterie trazione per veicoli (auto/moto) elettrici;
 - batterie trazione per altri veicoli elettrici (e-bike, hoverboard, monopattini, etc...);
 - batterie di accumulo per sistemi elettrici (es ...);
 - batterie industriali a umido Ni-Cd;
 - batterie Militari;
 - altro Materiale diverso da RPA,

l'operatore è tenuto a darne avviso al CDNCPA ed al Sistema di Raccolta conferente che procederanno alle verifiche dell'effettiva difformità ed a dare indicazioni all'operatore sulla corretta gestione.